



Bozza Nota di lettura

Legge di stabilità per il 2012

AS 2968-A

11 novembre 2011

a cura della direzione scientifica

Sommario

EFFETTI GENERALE DELL'ARTICOLATO	3
CONTENUTO	3
MODIFICHE APPORTATE	7
Patto di stabilità.....	7
<i>Riparto della manovra secondo criteri di virtuosità come modificato</i>	7
<i>Estensione misure di contenimento finanziario previste per l'anno 2013</i>	8
<i>Aumento del concorso dei Comuni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica</i>	9
<i>Alleggerimento della manovra per i Comuni – come modificato</i>	9
<i>Calcolo obiettivi del patto di stabilità art. 4 – vicies septies</i>	10
Debito	14
Certificazione crediti.....	14
Ripresa riscossione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile (art 5, comma 25 bis)	15
Fondo nuovi nati Art. (4-novies) - Fondo nuovi nati	15

EFFETTI GENERALE DELL'ARTICOLATO

L'effetto della manovra è a saldo zero.

CONTENUTO

Art. 1

L'articolo rimanda all'allegato 1 della bozza di legge di stabilità per indicare il livello massimo di saldo netto da finanziare per il 2012 e il livello minimo per gli anni 2013 e 2014.

Art 2 - gestioni previdenziali

Importo da trasferire all'INPS per adeguamento dell'indice ISTAT dei prezzi.

Riordino dei trasferimenti dal bilancio dello stato all'INPDAP

Art 3 Riduzione delle spese rimodulabili dei Ministeri

Gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa.

L'articolo prevede le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa disposte dai decreti legge 98/2011 e 138/2011, secondo quanto disposto dal DPCM del 23/09/2011 che ha aggiornato i dati contenuti nella tabella C allegata all'articolo 10 del d.l. 98/2011, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Viene precisato che le valutazioni in termini di indebitamento netto per ciascun ministero possono differire dagli obiettivi prefissati dal DPCM in quanto le amministrazioni hanno previsto tagli selettivi e non tagli lineari come ipotizzato nel citato DPCM. Quindi resta fermo il totale complessivo dei risparmi cambia solo la composizione delle riduzioni.

Art 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Obiettivo dell'articolo 4 è il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri e dispone gli effetti riduttivi e la rideterminazione dei meccanismi della spesa non rimodulabile.

Di seguito il dettaglio.

- **Riduzioni Ministero degli affari esteri** -commi 3- 6

Riduzione autorizzazione di spesa del fondo per "Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero"

Riduzione di spesa a favore del centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica.

Riduzione autorizzazione di spesa per "Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea"

Trattamento economico per il personale all'estero di cui all'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - Norme particolari di organizzazione e funzionamento: residenze di servizio, indennità di sistemazione, indennità di richiamo dal servizio all'estero,

- Riduzioni **Ministero dell'interno** -commi 8- 26

Di possibile interesse:

comma 9 riduzione del contributo a favore del Comune Campione d'Italia per l'assistenza sanitaria dei cittadini.

comma 19: Capitolo 2341 "Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.". Lo stanziamento di € 12.027.385,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, si riduce ad € 2.027.385,00 con un risparmio di spesa pari a euro 10 milioni.

Comma 22: prevede la rinuncia alla realizzazione del Progetto TETRA nell'ambito dei lavori del G8 in Sardegna. Le somme rese disponibili sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Comma 26: La norma che si propone interviene con riguardo alla c.d. "clausola del galleggiamento", prevista al fine di perequare la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale a quella del dipendente di ruolo meglio retribuito.

- Riduzioni **Ministero dell'Economia e delle Finanze** -commi 28-57

Di possibile interesse:

comma 47: viene abrogato l'articolo 5, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 concernente l'autorizzazione di spesa per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 e comporta una riduzione di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011.

Da **comma 49 a 56:** norme sul personale....

- Riduzioni **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** - commi 59-61

- Riduzioni **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** - commi 63 - 70

Capitanerie di porto, sistema integrato controllo del traffico marino

Comma 66: (piano sicurezza statale). Gli oneri previsti dall'art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012. Il Piano nazionale della sicurezza stradale ha previsto diversi piani di attuazione. Nel caso di specie si tratta del cofinanziamento di interventi finalizzati all'accensione di mutui da parte delle Province e dei Comuni. Poiché **un comune**, interessato al piano per la sicurezza stradale, per carenza di risorse proprie non ha potuto accedere al cofinanziamento, si sono resi disponibili euro 135.000,00.

- Riduzioni **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** - comma 72

- Riduzioni **Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche** – commi 74 – 89
 - Avvalimento personale scolastico per compiti connessi con autonomia scolastica
 - Disposizioni circa i posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle piccole scuole
 - Blocco scatti di anzianità personale AFAM, disposizioni anno sabbatico AFAM e Università, riordino esoneri per i direttori AFAM
 - Accantonamento posti di assistente tecnico
 - Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

- Riduzioni **Ministero per i beni e le attività culturali** – commi 91 – 92

- Riduzioni **Ministero della salute** – commi 94 – 100

- Riduzioni **Ministero della difesa** – commi 102 – 105

- Riduzioni **Ministero dello sviluppo economico** – commi 107 – 110

Comma 109: La norma interviene attraverso una parziale modifica dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. In particolare include alla lettera b) anche gli enti locali tra i destinatari della norma che pone un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile.

Comma 110: La norma interviene attraverso una parziale modifica dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, e successive modificazioni.

In particolare:

la lettera a) interviene in materia di assunzioni del sistema degli enti locali - integrando l'art. 76, comma 7, del d.l. 112 - ed è intesa ad offrire un'interpretazione univoca della norma di cui trattasi, specificando che la disciplina assunzionale ivi prevista per Regioni ed enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

la lettera b) - inserendo il comma 8 bis all'interno dell'art. 76 del d.l. 112 - estende anche alle aziende speciali delle camere di commercio il regime assunzionale previsto per le camere medesime ed intende impedire la possibile adozione di misure elusive dei vincoli previsti a legislazione vigente per gli enti del sistema camerale. Alla disposizione non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica, essendo i risparmi di spesa che ne scaturiranno finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.

Art. 5 disposizioni diverse

Riguarda:

Comma 1:Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili

Commi 2 e 3 - Disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La disposizione di cui al comma 2 è di carattere procedurale ed innova la disciplina in materia di assegnazione delle risorse del **Fondo per le aree sottoutilizzate** ora denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 4, d.lgs. n. 88 del 2011, prevedendo che in sede di assegnazione vengano individuate le annualità e, conseguentemente, una volta trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di conservazione dei residui. La disposizione di cui al comma 3 è volta ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l'anno 2015.

Comma 4 - Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica

Comma 7 - Modifica destinazione dei proventi delle aste delle frequenze

Comma 9 - Riparto quota del cinque per mille. La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille, che nell'anno 2012.

Comma 16 - Rifinanziamento fondo partecipazione missioni internazionali. La disposizione prevede, ai fini della proroga per il primo semestre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 700 milioni per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Commi da 18 a 24 - Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione e disciplina per ammortizzatori sociali in deroga e interventi finalizzati

Comma 25- incremento del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e le erogazioni delle borse di studio destinato a studenti meritevoli in particolari situazioni economiche.

Art 6 - fondi speciali e tabelle

MODIFICHE APPORTATE

Durante i lavori parlamentari sono state aggiunte alcune disposizioni che di seguito verranno illustrate.

Patto di stabilità

Gli articoli 4 *vicies sexies* e 4 *vicies septies* riscrivono e integrano in un “testo unico per il patto di stabilità” coordinando così tutte le norme dei vari provvedimenti che si sono succeduti nell’ultimo anno e aggiorna le percentuali da applicare alla spesa media corrente, alla luce dell’aumento dell’importo della manovra a carico del comparto,.

Prima di descrivere nel dettaglio le norme del patto si riportano le modifiche apportate dalla legge di stabilità:

- la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali connessa alla cd Robin Tax era demandata ad un decreto del ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare certezze agli enti sono state individuate ed inserite nella norma le riduzioni dell’obiettivo dei singoli comparti. Per le stesse finalità, ossia per non ritardare la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono stati ripartiti i 200 milioni previsti dal decreto legge 98/2011.

Il criterio utilizzato per il riparto è basato sul peso delle manovre previste dal dl 78/2010 e dal dl 138/2011

- le classi di virtuosità diventano due
- alcuni indicatori di virtuosità si applicheranno dal 2013
- viene rimossa la condizione per cui non si poteva avere la riduzione dell’obiettivo derivante dalla cd Robin tax qualora non si fosse costituito il consiglio tributario.
- si rende applicabile la norma sulla virtuosità e si rende sostenibile la manovra per i non virtuosi: le modifiche concordate prevedono l’applicazione dal 2012 dei soli criteri calcolabili e viene stabilito un limite massimo all’effetto negativo sugli altri enti per effetto dell’applicazione delle virtuosità.
-

Si riporta per completezza di informazione la lettura combinata delle due manovre estive con le successive modificazioni.

*Riparto della manovra secondo criteri di virtuosità **come modificato***

Dall’anno 2012, termine anticipato dalla manovra integrativa di agosto, gli enti sottoposti a Patto di stabilità saranno ripartiti in **due** classi, definite sulla base di parametri di virtuosità al fine di distribuire il concorso degli obiettivi finanziari (sia quelli vigenti sia quelli ulteriori introdotti dalla manovra) di ciascun livello di governo ed escludere, fermo restando l’obiettivo di comparto, gli enti virtuosi dalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli enti virtuosi non applicheranno la manovra vigente né quella dello scorso anno, conseguiranno l’obiettivo strutturale realizzando un saldo obiettivo uguale a zero. Per contro, restando fermo

l'obiettivo del comparto, gli altri enti dovranno contribuire in misura tale da compensare la riduzione degli obiettivi disposta in favore degli enti virtuosi.

Inoltre è prevista una ulteriore riduzione del contributo alla manovra per l'anno 2012 di 200 milioni di euro, che la legge di stabilità distribuisce fra gli enti territoriali nel seguente modo:

- 95 milioni per le regioni a Statuto ordinario
- 20 milioni per le province
- 65 milioni per i Comuni
- 20 per gli enti che sperimentano la nuova contabilità

In dettaglio, la ripartizione in due classi sarà effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata sulla base di 10 criteri di virtuosità.

Considerato che non è possibile calcolare alcuni indicatori in quanto mancano i dati, la legge di stabilità è intervenuta posticipando l'applicazione di alcuni di essi. Pertanto per il 2012 saranno applicati solo i seguenti criteri:

1. rispetto del Patto di stabilità interno;
2. autonomia finanziaria;
3. equilibrio di parte corrente;
4. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

A decorrere dal 2013 si applicheranno anche i seguenti indicatori:

1. prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
1. incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio;
2. tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
3. rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
4. effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
5. operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.
- 6.

Inoltre, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

Estensione misure di contenimento finanziario previste per l'anno 2013

La manovra di luglio estende le misure di contenimento finanziario, previste per l'anno 2013 dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, anche agli anni 2014 e successivi. (In particolare,

l'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha determinato per i Comuni il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la riduzione dei trasferimenti di 1,500 miliardi di euro per l'anno 2011 e di un ulteriore taglio di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Aumento del concorso dei Comuni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 anticipa e modifica gli importi della manovra per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il decreto legge di luglio, infatti, era già intervenuto in materia di aumento del concorso dei Comuni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imponendo agli stessi un contributo, in termini di fabbisogno e di indebitamento, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2013 e pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

In particolare, la manovra integrativa di agosto chiede ai Comuni, già dal 2012, un miglioramento di 1,7 miliardi di euro e di 2 miliardi di euro dal 2013.

Pertanto il contributo alla manovra in termini finanziari ammonta per l'anno 2012 a 2 miliardi e 700 milioni di euro, composti da una riduzione delle risorse trasferite (fondo speciale di riequilibrio) pari ad un miliardo proveniente dalla precedente manovra (articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010) ed ad 1 miliardo e 700 milioni derivanti dalla modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno. L'ulteriore contributo per l'anno 2013 è pari a 300 milioni di euro in termini di miglioramento degli obiettivi di patto.

In sintesi, il saldo finanziario positivo che i Comuni devono mantenere a regime è pari a circa 5 miliardi di euro.

Alleggerimento della manovra per i Comuni - come modificato

Al fine di alleggerire l'impatto della manovra sul comparto, la legge di stabilità definisce le riduzioni per l'anno 2012 del contributo richiesto agli enti territoriali in termini di fabbisogno netto ed indebitamento netto per un importo pari al maggior gettito atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore energetico stimato in 1,8 miliardi di euro.

Precedentemente la norma lasciava aperta la possibilità di una riduzione dell'obiettivo che veniva stabilita tramite decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Il miliardo e 800 milioni è stato così ripartito fra gli enti territoriali

- 760 milioni regioni a statuto ordinario
- 370 milioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
- 150 milioni per le Province
- 520 milioni per i Comuni

Tabella come modificata

Calcolo obiettivi del patto di stabilità art. 4 - vicies septies

L'articolo 4-ter della Legge di stabilità per il 2012 definisce le nuove regole del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2012, 2013 e successivi.

Le principali **caratteristiche del patto di stabilità**:

- Saldo calcolato in termini di competenza ;
- il contributo calcolato in riferimento alla spesa corrente media del triennio 2006-2008
- applicazione dei criteri di virtuosità

SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ

Sono soggetti al Patto di Stabilità Interno i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, e dall'anno 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti.

Gli Enti locali istituiti dall'anno 2009 sono assoggettati alle regole del Patto di stabilità dal terzo anno successivo alla loro istituzione ed assumono come base le risultanze dell'anno successivo alla loro istituzione. Gli Enti istituiti negli anni 2007 applicheranno le regole del Patto di stabilità sulle risultanze medie del biennio 2008-2009 gli Enti istituiti nel 2008 applicheranno le regole ai dati del 2008 (comma 23).

Gli Enti commissariati per mafia in base all'articolo 143 del TUEL sono soggetti al Patto di stabilità dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24).

METODOLOGIA DI CALCOLO

- a) il saldo finanziario deve essere calcolato in termini di competenza mista, il saldo è dato dalla somma algebrica del saldo di competenza di parte corrente e del saldo di cassa per la parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportato nei certificato di conto consuntivo (comma 3).
- b) il comune di Roma concorda con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'Economia e delle Finanze (comma 22).
- c) il contributo alla manovra è calcolato attraverso l'applicazione di una percentuale sulla spesa media corrente del triennio 2006-2008 risultanti impegnate sul titolo I della spesa, come desunte dai consuntivi; le percentuali, per i Comuni, nelle more dell'applicazione dei criteri di virtuosità, sono le seguenti (comma 2):
 1. 15,6% per il 2012
 2. 15,4% per gli anni 2013 e successivi (tutti i comuni con pop >1.001 ab)
- d) a questo valore è detratto un importo pari al "taglio dei trasferimenti" previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 4).
- e) **Applicazione dei criteri di virtuosità.**

1. Dall'anno 2012 il riparto all'interno del comparto degli obiettivi finanziari viene calcolato anche in riferimento agli enti giudicati virtuosi sulla base di una serie di indicatori di natura finanziaria; gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo di competenza mista pari a zero (comma 5).
2. I comuni che non sono nella classe di virtuosità, e che quindi devono mantenere l'obiettivo di comparto, devono applicare le seguenti percentuali (comma 6):
 - a) 16% per il 2012
 - b) 15,8 per gli anni 2013 e successivi (tutti i comuni con pop >1.001 ab)

ESCLUSIONI

- a) sono escluse le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese correnti e in conto capitale sostenute a seguito della dichiarazione di stato di emergenza (commi 7 - 8);
- b) sono escluse le entrate e le spese sostenute a seguito della realizzazione di "grandi eventi" (comma 9)
- c) sono escluse le entrate e le spese per la realizzazione di opere finanziate dalla UE nelle misure del finanziamento comunitario (commi 10 - 11);
- d) sono escluse anche le entrate provenienti dall'ISTAT e le relative spese connesse al censimento della popolazione ed al censimento della agricoltura (comma 12);
- e) i Comuni in provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere ai fini del saldo rilevante per il Patto di stabilità per il prossimo triennio spese di investimento fino ad un totale massimo di 2,5 milioni annui (comma 13);
- f) sono escluse le entrate provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e per la realizzazione della Scuola Europea. L'esclusione opera per un importo pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 (comma 14);
- g) sono anche escluse le spese per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti in applicazione della legge sul federalismo demaniale e che debbono essere rimborsate dagli Enti, nell'importo già sostenuto dallo Stato (comma 15);
- h) sono escluse le spese sostenute per interventi infrastrutturali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legge 138/2011 nei limiti definiti con decreto del ministero dell'infrastrutture (comma 16). *(Il decreto legge 138/2011 art 5 ha disposto che una quota del fondo infrastrutture, per un importo pari a 250 milioni, sia destinato agli enti territoriali che procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico).*

- i) sono escluse le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi resisi necessari a seguito del crollo del fabbricato di via Roma. L'esclusione opera per un importo massimo di 1 milione di euro. La copertura è data dalla diminuzione del "fondo per interventi strutturali di politica economica". (art 5 comma 25-decies)

ADEMPIMENTI

- Il bilancio di previsione deve essere costruito in modo da garantire il rispetto delle regole del Patto e al bilancio (comma 18)
- i Comuni devono trasmettere i dati relativi al monitoraggio semestrale entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento; devono inoltre inviare il prospetto della **determinazione dell'obiettivo** entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, altrimenti risultano inadempienti al Patto di stabilità. (comma 19)
- deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo, la **certificazione** del rispetto del Patto di Stabilità Interno che dovrà essere sottoscritta, oltre che dal Sindaco e dal Responsabile Finanziario, anche dall'organo di revisione. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempienza al Patto e nel caso venga inviata dopo il termine stabilito, l'Ente anche se ha rispettato il Patto dovrà applicarsi la sanzione relativa al blocco delle assunzioni (comma 20).
- Le informazioni inviate al ministero dell'economia e delle finanze sono messe a disposizione del Senato della repubblica, della camera dei deputati, dell'Anci e dell'Upi.

SANZIONI

Sono confermate le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 149/2011 art 7 comma 2

- a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali per gli enti della regione Sicilia e della Regione Sardegna, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di in capienza del fondo devono compensare versando entrate al bilancio dello stato. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo medio degli ultimi 3 anni. L'effetto finanziario sulla spesa corrente di questa limitazione non concorre al perseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l'anno in cui vengono applicate;
- c) divieto di ricorrere all'indebitamento;
- d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai

processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale;

- e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori.
- f) Sanzione in via straordinaria per l'anno 2012 per il Comune e la Provincia di Milano coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Per tali enti nel caso di inadempienza al patto di stabilità sono soggetti:

1. alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
 2. al limite delle spese correnti: gli enti non possono impegnare spesa corrente in misura superiore all'importo degli impegni registrati nell'ultimo consuntivo;
 3. al limite dell'indebitamento. In particolare non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015.
 4. **Restano ferme le sanzioni legate al personale e all'indennità dell'amministratori**
- g) Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni come sopra descritte. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno. Tali enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (commi 28 -29).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il comma 21 dispone che qualora si registrino dai conti della tesoreria statale degli Enti locali prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione

europea, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

Sono nulli i contratti e gli atti elusivi del patto di stabilità interno. Tale nullità si applica ai contratti e gli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto (comma 30).

Al comma 31 viene riportato quanto già disposto dal decreto legge 98/2011. Viene data un'ulteriore sanzione pecuniaria per amministratori (10 volte indennità) e responsabile finanziario (3 mensilità) "Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive...."

Debito

La novità introdotta dalla legge di stabilità è il nuovo limite all'indebitamento degli enti territoriali e la regola da definire in un secondo momento della riduzione del debito degli enti locali. Le disposizioni sono contenute **Art- 4-quinquies**

Il comma 1 va nuovamente a modificare il limite all'indebitamento. L'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento per l'anno 2012 e l'6 per cento a decorrere dall'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Quindi rispetto alla precedente norma il limite all'indebitamento degli enti locali è così modificato:

- nel 2012 passa dal 10 all'8%
- nel 2013 passa da 8% a 6%
- nel 2014 passa dal 8% al 4%

Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità con cui gli enti territoriali riduzione l'entità de debito pubblico a decorrere dall'anno 2013. Il decreto stabilisce:

- la differenza percentuale oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito
- la percentuale annua di riduzione del debito
- la modalità con cui raggiungere l'obiettivo.

Certificazione crediti

La legge di stabilita all'art **4 decies** modifica le norme per la certificazione del credito.

Il comma 1 stabilisce che gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale adempimento deve essere assolto entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale.

La certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati per mafia. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni sopra descritte. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.

Il comma 3 stabilisce che la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente. Tale disposizione trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 4).

Ripresa riscossione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile (art 5, comma 25 bis)

La ripresa della riscossione dei tributi avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto della sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti è ridotto del 40%.

Fondo nuovi nati Art. (4-novies) - Fondo nuovi nati

Prorogate per gli anni dal 2012 al 2014 le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati (art. 4 d.l. n. 185 del 2008)